



Deliberazione n. \_\_\_\_\_

1621

adottata dal Direttore Generale in data 13 OTT 2014

**Oggetto:** **A.S.L. n. 7 Carbonia c/ M.M. e più – Tribunale Civile di Cagliari – Sezione Lavoro - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - R.A.C.L. n. 721/2011 – Presa d'atto sentenza n. 777/2014.**

**PREMESSO** che con ricorso *ex art. 414 c.p.c.*, R.A.C.L. n. 721/2011, i dipendenti M.M. e più hanno convenuto in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia nati il Tribunale Civile di Cagliari - Sezione Lavoro, al fine di ottenere in via cautelare la sospensione degli atti deliberativi nn. 920/2009, 1075-C/2010, 1140-C/2010 e 1245-C/2010 e di ogni atto presupposto e consequenziale, nonché, nel merito, previo annullamento delle citate deliberazioni, accertare la sussistenza del diritto dei ricorrenti a percepire le somme loro riconosciute con le delibere n. 1280/2005 e n. 1714/2008, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento dei relativi trattamenti retributivi;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Commissario n. 290/C del 3 marzo 2011 con la quale si conferiva al Prof. Avv. Enrico Maria Mastinu del Foro di Cagliari l'incarico di assistere, rappresentare e difendere gli interessi giuridico-patrimoniali dell'Azienda nel suddetto giudizio;

**PRESO ATTO** che il Tribunale Civile di Cagliari - Sezione Lavoro, con sentenza n. 777/2014, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ha dichiarato l'estinzione del procedimento proposto da tre dipendenti, i quali avevano manifestato rinuncia alla prosecuzione dello stesso, dichiarando integralmente compensate tra le dette parti le spese del giudizio, mentre ha rigettato le domande proposte dagli altri ricorrenti, condannandoli in solido al rimborso, in favore della A.S.L. n. 7 di Carbonia, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 8.815,00, oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori dovuti per legge;

#### IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

#### DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di prendere atto che con la sentenza n. 777/2014 il Tribunale Civile di Cagliari - Sezione Lavoro, a definizione del giudizio iscritto al R.A.C.L. con il n. 721/2011, instaurato da M.M. e più, ha dichiarato l'estinzione del procedimento proposto da tre dipendenti, i quali avevano manifestato rinuncia alla prosecuzione dello stesso, dichiarando integralmente compensate tra le dette parti le spese del giudizio, mentre ha rigettato le domande proposte dagli altri ricorrenti, condannandoli in solido al rimborso, in favore della A.S.L. n. 7 di Carbonia,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n. 7 Carbonia

delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 8.815,00, oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori dovuti per legge;

- di demandare ai Servizi competenti i successivi adempimenti.

Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario  
Dott. Andrea Corrias



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n. 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

Attesta che la deliberazione

n. 1627 del 13 OTT 2014

è stata pubblicata


nell'Albo Pretorio della A.S.L. n. 7

a partire dal 13 OTT 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

**Servizio Affari Generali**





REPUBBLICA ITALIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CAGLIARI

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

777 014

NUM. 721/11  
CRON. 12298/14


ASL 7

PG/2014/0025707 del 10/10/2014 ore 12,

Mittente: TRIBUNALE CAGLIARI.

Assegnatario: Affari Legali - Diana Ianni

Classifica: 1/2/11 Fascicolo: 2 del 2011



La dott. Daniela Coinu, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 2 ottobre 2014, la seguente

**SENTENZA**

nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 721/11 del R.A.C.L. dell'anno 2011 promossa da:

, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv.

Gianluca Aste, rappresentati e difesi dagli avv.ti Baldassarre Sciacca e Gabriele Ferretti in virtù di procure speciali in calce al ricorso introduttivo del giudizio

**RICORRENTI**

**CONTRO**

AZIENDA USL n.7 di CARBONIA, con sede in Carbonia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Enrico Maria Mastinu che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine della memoria difensiva

**CONVENUTA**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Come risulta dal verbale delle udienze del 23 maggio 2014 e del 2 luglio 2014, i ricorrenti  hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e l'azienda convenuta ha dichiarato di accettare la indicata rinuncia.

Ai sensi dell'art. 306 c.p.c. il procedimento instaurato dai predetti ricorrenti nei confronti della ASL convenuta deve essere dichiarato estinto.

Le domande proposte dagli altri ricorrenti sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate.

Come emerge dalla documentazione in atti, con la deliberazione n. 1280 del 5 luglio 2005, con la quale era stato recepito l'accordo di contrattazione decentrata del 17 maggio 2005, e con la deliberazione n. 1714 del 31 dicembre 2008, con la quale era stato recepito l'accordo di contrattazione decentrata del 6 novembre 2008, al dichiarato e specifico fine di dare corso alla progressione economica orizzontale del personale dipendente (con la decorrenza giuridica più risalente al 1 gennaio 2004 ed economica al 1 aprile 2004), la ASL convenuta aveva provveduto, rispettivamente, allo spostamento integrale nel Fondo per il Finanziamento delle Fasce Retributive degli €. 1.080.019,00 presenti nel Fondo per la Produttività Collettiva e al successivo spostamento nel Fondo per il Finanziamento delle Fasce Retributive di €. 160.000 provenienti

dal Fondo per la Produttività Collettiva, di una quota, cioè, pari al 15,09% della consistenza complessiva di tale ultimo Fondo (€ 1.060.172,77).

Ebbene, deve certamente ritenersi che i predetti accordi decentrati, nonché, in quanto negozi unilaterali agli stessi collegati, le deliberazioni che ne avevano recepito i contenuti, siano affetti da nullità ai sensi dell'art. 40, co. 3, D.Lgs. 165/01, in quanto adottati in violazione dei limiti e dei vincoli stabiliti dagli art. 38, comma 7, e 39, comma 4, lett. a), del CCNL 1998 – 2001, i quali prevedono che la decurtazione del Fondo per la produttività collettiva e la corrispondente integrazione del Fondo per il Finanziamento delle Fasce Retributive possa avvenire, oltre che una sola volta, comunque entro il limite massimo del 15% della consistenza del Fondo per la produttività collettiva, indiscutibilmente superato in entrambe le circostanze sopra riportate.

Quale conseguenza della indicata nullità, in forza della quale deve ritenersi che i sopra menzionati accordi decentrati, così come le conseguenti deliberazioni attuative e applicative adottate dalla ASL convenuta, mai abbiano prodotto nella realtà giuridica, malgrado la differente apparenza materiale, alcun effetto, deve, altresì, concludersi nel senso che mai alcun diritto sia sorto in capo ai ricorrenti sulla base degli atti negoziali indicati.

Le attribuzioni patrimoniali effettuate in favore dei ricorrenti in virtù dei detti accordi e delle dette deliberazioni, sono state, quindi, fin dall'origine - e a prescindere dalla successiva deliberazione n. 920/09, puramente dichiarativa, della ASL convenuta - del tutto prive di causa giustificativa, in quanto aventi la loro fonte in negozi nulli e improduttivi di effetti, e, quindi, come tali, indebite.

Dalle predette osservazioni discende, innanzitutto, la conseguenza che la deliberazione n. 920/09, lungi dal costituire un atto di revoca o di risoluzione unilaterale di atti negoziali bilaterali, costituisce, in realtà, una mera presa d'atto di una realtà giuridica già realizzatasi (e cioè la improduttività di effetti *ex tunc* degli accordi e delle deliberazioni attuative), equivalendo essa, cioè, nel contesto del lavoro pubblico privatizzato, *“alla condotta del contraente che non osservi il contratto da lui stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità”* e consistendo

le stesse “non” in un atto di “*scioglimento unilaterale dal contratto*”, ma bensì nel “*comportamento con il quale si fa, concludentemente, valere l’assenza di un vincolo contrattuale*” (così, anche in motivazione, per il caso della revoca da parte dell’Amministrazione di un incarico sul presupposto della nullità dell’atto di conferimento, Cass. 8 aprile 2010, n. 8328; si veda anche Cass. 24 ottobre 2008, n. 25761).

Deve, d’altra parte, escludersi che l’affidamento incolpevolmente riposto dai ricorrenti sulla validità ed efficacia degli atti giuridici posti in essere dalle parti contraenti e dall’azienda e, quindi, l’incolpevole godimento da parte degli stessi delle somme non dovute, al quale l’art. 2033 c.c. conferisce il solo rilievo di determinare la decorrenza dalla domanda giudiziale del diritto del *solvens* ai frutti e agli interessi sulle somme pagate, possa di per sé solo, in mancanza di idonea fonte produttiva, determinare la nascita di diritti.

Dalla genetica inesistenza dei diritti vantati dai ricorrenti discende, altresì, la inapplicabilità, per definizione, alla fattispecie in esame, del principio di intangibilità del trattamento retributivo, il quale ovviamente presuppone l’esistenza di un diritto validamente acquisito nel patrimonio.

Né possono ritenersi violati nella fattispecie in esame i principi di parità di trattamento e di proporzionalità della retribuzione, i quali, come è noto, non riguardano i trattamenti economici accessori.

Quanto, poi, alla domanda di risarcimento del danno proposta dai ricorrenti in via subordinata, la stessa - la quale non può certamente avere come presupposto la mera perdita, per effetto della deliberazione impugnata, dei diritti (mai) acquisiti di cui già si è discusso, la quale, per quanto già sopra osservato, è stata conseguenza di un’attività, non solo non antiggiuridica, ma doverosa - non appare supportata da alcuna allegazione che consenta di individuare quale altra (certa o probabile) utilità, nella fattispecie non specificata, né individuata in alcuno dei suoi aspetti (fonte, titolo, quantum), i ricorrenti avrebbero potuto ricavare qualora le parti contraenti non avessero posto in essere i negozi nulli di cui si è sopra discusso.

Alla stregua delle considerazioni svolte, le domande proposte dai ricorrenti devono, quindi, essere rigettate.

Nei rapporti tra i ricorrenti [redacted] e la ASL 7, la rinuncia manifestata dai ricorrenti indicati giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.

Nei rapporti tra i restanti ricorrenti e l'ente convenuto, anche in considerazione dell'esistenza di recenti precedenti specifici di questo Tribunale, le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo secondo i valori medi previsti per ciascuna fase nello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, devono essere poste in solido a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:

dichiara l'estinzione del procedimento proposto da [redacted] nei confronti della ASL 7, dichiarando integralmente compensate tra le dette parti le spese del giudizio;

rigetta le domande proposte dagli altri ricorrenti;

condanna i detti ricorrenti in solido al rimborso, in favore della ASL n. 7 di Carbonia, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 8.815,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.

Cagliari, 2 ottobre 2014.

Funzionario Giudiziario  
(Angela Serra)

IL CANCELLIERE

Depositato in cancelleria oggi - Cagliari, li 02 OTT. 2014

Funzionario Giudiziario  
(Angela Serra)

IL GIUDICE

dott. Daniela Coinu

Daniela Coinu